CAMERA DEI DEPUTATI N. 2460

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

***nella seduta del 23 ottobre 1973** (Stampato n. 385)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(VALSECCHI)

—

Rinuncia ai diritti di credito inferiori a lire mille

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 30 ottobre 1973

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Sono estinti i rapporti perpetui reali e personali, costituiti anteriormente alla data del 28 ottobre 1941, in forza dei quali le Amministrazioni e le Aziende autonome dello Stato, comprese l'Amministrazione del fondo per il culto, l'Amministrazione del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma e l'Amministrazione dei patrimoni riuniti ex economali hanno il diritto di riscuotere canoni enfiteutici, censi, livelli e altre prestazioni in denaro o in derrate, in misura inferiore a lire 1.000 annue.

L'equivalente in denaro delle prestazioni in derrate corrisposte annualmente in quantità fissa o variabile sarà determinato con gli stessi criteri stabiliti dall'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607.

ART. 2.

Gli uffici che provvedono alla riscossione delle prestazioni di cui all'articolo 1 procederanno, senza alcun onere per i debitori, alla chiusura delle relative partite di credito, dandone comunicazione agli obbligati iscritti nei libri debitori nonché agli altri uffici interessati.